

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che:

in data 8 marzo 1999 il ministero dei trasporti ha emanato due decreti recanti « Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli », con i quali sono state estese alle funivie monofuni con collegamento temporaneo dei veicoli, le norme del decreto ministeriale dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 recante « Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi ». I decreti del ministero dei trasporti contengono vistosi errori nella valutazione della velocità massima del vento alle alte quote, che porta a valutazioni della spinta del vento letteralmente assurde, per le quali, ad esempio, l'azione del vento sulla sommità dell'Etna, sarebbe 4 volte superiore a quella degli uragani caraibici;

questi macroscopici errori sono noti e riconosciuti da tempo anche negli ambienti del ministero dei trasporti che ha emanato i decreti;

i decreti ministeriali 8 marzo 1999, entrati in vigore il 1° gennaio 2000, prevedono che nel dimensionamento delle strutture di linea e di stazione degli impianti funiviari monofune, a collegamento temporaneo o permanente, si deve fare riferimento, nelle condizioni d'impianto fuori esercizio, alla spinta del vento prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1996 del ministero dei lavori pubblici. L'articolo 1 di questo decreto recita: « I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme speci-

fiche ». Nel 1996, per le costruzioni funiviarie, erano in vigore delle norme differenti e pertanto non si applicava a questa realtà quanto previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1996;

l'applicazione delle errate valutazioni contenute nel decreto del 1996 agli impianti a fune comporterebbe, in particolare nelle zone appenniniche e nelle isole, una valutazione della spinta del vento che può essere da 10 a 30 volte maggiore della spinta prevista dalle norme funiviarie in vigore prima dell'emanazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996;

la conseguenza è un inutile sovradimensionamento delle strutture che porta per gli impianti delle Alpi ad un aumento di costo valutabile fra il 10 e il 40 per cento, mentre per gli impianti posti sugli Appennini ad un aumento anche superiore al 300 per cento;

la gravità della situazione era perfettamente nota al ministero dei trasporti, al Dtt (Dipartimento trasporti terrestri) e alla Commissione Fat (Funicolare aeree e terrestri) che, già nel novembre 1999, avevano assicurato alle associazioni di categoria l'emanazione di un provvedimento tampone di proroga della normativa funiviaria preesistente;

il 15 dicembre 1999 la Commissione funicolare Fat si è espressa positivamente, autorizzando e sollecitando l'emanazione da parte del Dipartimento trasporti terrestri del provvedimento entro il 31 dicembre 1999;

vista l'unanimità dei consensi delle sedi competenti sulla questione, i costruttori, in attesa del provvedimento, hanno impostato la produzione per il 2000, con contratti, mutui ed investimenti;

il Dipartimento trasporti terrestri del ministero dei trasporti non ha proceduto all'emanazione dell'atteso provvedimento, adducendo prima ritardi tecnici e poi la necessità dell'assenso del Consiglio superiore dei Lavori pubblici;

nel corso dei mesi la posizione del Dipartimento trasporti terrestri ha subito, inspiegabilmente, molteplici evoluzioni fino al raggiungimento di una netta opposizione all'intervento tampone, concretizzatasi nella riunione del 17 maggio 2000, quando è stato comunicato ai rappresentanti della tre associazioni (Acif, Anef, Anitif) che sarebbe stata emessa una circolare secondo la quale anche per gli impianti funiviari andavano considerate le azioni del vento previste dai lavori pubblici, per quanto assurde;

in data 22 maggio il Dipartimento trasporti terrestri ha emanato una circolare che risulta inopportuna, incomprensibile ed illegittima. Inopportuna perché blocca ogni attività imprenditoriale nel campo del turismo invernale per le zone appenniniche, annulla i margini di guadagno del costruttore per tutti gli impianti nelle zone alpine in base ai contratti già firmati e aumenta i costi e le difficoltà di finanziamento per tutte le altre iniziative imprenditoriali da realizzare nelle zone alpine. Inoltre si riferisce non solo agli impianti monofune, ma anche a tutte le altre tipologie d'impianto. È incomprensibile perché si presenta come un'interpretazione autentica più che come una nuova disposizione, mettendo in dubbio la legittimità di tutti i progetti funiviari già realizzati;

attualmente sono in corso di realizzazione 43 impianti che dovrebbero essere regolati dalla nuova normativa; per 35 di questi il costo aumenterebbe dal 10 al 40 per cento, per gli altri 8 impianti l'applicazione della circolare comporta costi talmente elevati da togliere qualunque giustificazione economica all'intero investimento;

la circolare appena emanata, inoltre, risulta persino in contrasto con l'articolo 20 comma 3, lettera b2 del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, secondo il quale la pressione dinamica fuori esercizio «è indicata in un valore fisso», mentre l'applicazione della circolare comporterebbe una pressione di valore variabile con l'altezza da terra in modo assolutamente non chiaro —

se non si ritenga necessario ed urgente riesaminare immediatamente la normativa vigente per eliminare errori macroscopici, norme contrastanti e poco chiare che creano danni enormi al settore;

quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato per risolvere una situazione di estrema gravità in un settore che rischierebbe, in mancanza di interventi immediati, di subire danni incalcolabili.

(2-02460) « Brugger, Zeller, Caveri, Detomas, Widmann ».

INTERPELLANZE

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

in data 19 maggio 2000 prima, e 23 maggio 2000 dopo, l'interrogante si è recata in qualità di parlamentare nella casa circondariale di Poggioreale di Napoli riscontrando ripetute e gravissime violazioni dei diritti fondamentali e civili della persona;

17 persone rinchiusi in una cella di metri 5 per 4. Letti a castello fino al soffitto disposti in maniera da non poter neanche chiudere le finestre senza spostarli. Un solo bagno fungente anche da cucina con fornellini, pentole e stoviglie accantonati negli stessi lavandini dove ci si lava. Da sette ad otto persone rinchiusi in celle ancora più piccole dove si può stare in piedi soltanto organizzandosi in turnazioni di tre. E nelle celle in cui sono rinchiusi due persone la situazione non è migliore: lo spazio è quello di uno « sgabuzzino » privo di qualunque divisione tra servizi igienici e resto della cella. I fatiscenti lavabi sono tutti privi di acqua calda, inesistenti bidè e lavapiedi, tutela della *privacy*: zero. Le docce, in comune sui piani, sono sporche e fatiscenti ed i detenuti possono usufruirne solo due volte a settimana a meno che questo loro diritto